



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ADESIONE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTA la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) e, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 102 a 110, che disciplinano la cosiddetta "Rottamazione-quinquies" quale strumento strutturale e autonomo per gli Enti Territoriali;

CONSIDERATO che la citata normativa attribuisce agli Enti Locali, nell'esercizio della propria potestà regolamentare (ex art. 52 D.Lgs. 446/1997), la facoltà di applicare la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento e di accertamenti esecutivi, nonché di rateizzazioni scadute e omessi o carenti versamenti, consentendo l'estinzione della posizione debitoria senza il pagamento di sanzioni e interessi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23/03/2026, con la quale il Comune di Sanluri ha:

1. Esercitato la facoltà di aderire alla definizione agevolata per le entrate comunali;
2. Approvato il relativo **Regolamento comunale**, disciplinante i termini e le modalità di accesso alla misura;

In esecuzione della determinazione n.580 del 14/04/2026 di approvazione del presente bando;

RENDE NOTO CHE

Il Comune di Sanluri ha esercitato la facoltà di procedere, su istanza del debitore, alla definizione agevolata dei debiti tributari e patrimoniali secondo le modalità sotto riportate:

Articolo 1



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Oggetto della definizione agevolata

(Carichi esecutivi - "Rottamazione")

Tutti i debiti di natura **tributaria**, risultanti da atti già notificati e non ancora estinti, possono essere regolarizzati con l'**esclusione totale delle sanzioni e degli interessi**, inclusi gli interessi di mora e di rateizzazione. Si estende anche ai debiti di natura patrimoniale per la sola quota di interessi.

Nello specifico, la misura si applica a:

- **Debiti di natura tributaria:** imposte e tasse comunali, quali ad esempio **IMU, TARI, TASI, TOSAP**;
- **Debiti di natura patrimoniale:** entrate non tributarie come il **Canone Unico Patrimoniale**, quali occupazione suolo pubblico, affissioni, pubblicità e i corrispettivi dovuti per i **servizi a domanda individuale**, quali mensa scolastica, ecc...

Ai fini della presente definizione, il debito deve risultare alla data di presentazione dell'istanza da:

- **a)** Ingiunzioni di pagamento (ex R.D. n. 639/1910) relative al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, emesse entro il **31 dicembre 2025**;
- **b)** Avvisi di accertamento relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022 divenuti esecutivi (ex art. 1, comma 792, L. n. 160/2019) entro il **31 dicembre 2025**.

Il contribuente è tenuto al pagamento delle sole somme dovute a titolo di:

1. **Quota capitale**, tributo o entrata patrimoniale;
2. **Spese di notifica** degli atti;
3. **Spese per le procedure esecutive** e cautelari eventualmente avviate dall'Ente.

Per le sanzioni amministrative, incluse violazioni del **Codice della Strada**, la definizione si applica limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/1981 e agli oneri di riscossione. La sanzione, multa, resta dovuta per intero.



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Articolo 2

Rateizzazioni scadute e non pagate

È possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del **1° gennaio 2026**, relative a piani di rateizzazione già in essere su ingiunzioni o accertamenti esecutivi notificati entro il 31/12/2025.

Non sono rimborsabili sanzioni e interessi, inclusi quelli di dilazione, già corrisposti.

Articolo 3

Definizione agevolata degli omessi versamenti e omessa/infedele dichiarazione

Al fine di favorire l'adempimento spontaneo e prevenire il contenzioso, la definizione agevolata si estende anche alle fattispecie per le quali, alla data del **1° gennaio 2026**, non sia ancora stato notificato un accertamento esecutivo o un'ingiunzione di pagamento.

Nello specifico, è possibile definire con il pagamento della sola quota capitale, con esclusione di sanzioni e interessi:

- **a) Omesso o carente versamento:** riferito a tributi regolarmente dichiarati ma non versati, relativi alle annualità d'imposta **2023, 2024 e 2025**.
- **b) Omessa o infedele dichiarazione:** riferita a annualità pregresse dal **2000 al 2024**, per le quali il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione prima che l'Amministrazione abbia notificato un atto di accertamento esecutivo.

Condizione di ammissibilità: Sono tassativamente esclusi dalla presente agevolazione gli importi che risultano già inclusi in avvisi di accertamento esecutivi o ingiunzioni notificati al contribuente entro il **01/01/2026**, i quali ricadono esclusivamente nella disciplina della "Rottamazione" di cui agli Articoli 1 e 2.

La definizione di cui al presente articolo lettera b) si perfeziona con la presentazione della denuncia/dichiarazione integrativa e il contestuale versamento delle somme dovute, o della prima rata, secondo le modalità previste dai successivi articoli.



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Articolo 4

Istanza di adesione

Per accedere alla definizione agevolata prevista dai precedenti articoli 1, 2 e 3, i contribuenti devono presentare specifica istanza entro il termine perentorio del **15/10/2026**.

La domanda di adesione dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite la compilazione del **'Modello A'**, allegato al presente bando, nel quale dovranno essere analiticamente indicati la tipologia del tributo, l'annualità di riferimento e la tipologia di agevolazione richiesta tra quelli di cui agli articoli 1,2,3.

L'istanza dovrà essere trasmessa al protocollo del Comune dalla pec dell'istante all'indirizzo: protocollo@pec.comune.sanluri.su.it, o consegnata a mano al servizio protocollo negli orari d'ufficio.

A seguito della presentazione della dichiarazione sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 5

Modalità di pagamento

Nell'istanza di definizione agevolata il contribuente rilascia apposita dichiarazione dei debiti che intende rottamare e le modalità di estinzione degli stessi scegliendo tra una delle due sottoindicate:

a) versamento unico: entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento;

b) ovvero, versamento rateale con indicazione del numero delle rate. La rateizzazione sarà concessa qualora l'importo complessivo dovuto, oggetto della richiesta sia superiore a € 200,00 e l'importo di ciascuna rata non sia inferiore a € 100,00 con scadenza fissata alla fine di ciascun mese, secondo le disposizioni vigenti del regolamento generale delle Entrate, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 7 del 06/02/2025, qui di seguito riportato:



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

IMPORTO DEBITO	NUMERO RATE
Fino a 200,00	Nessuna rateizzazione
Oltre 200,00 e fino a 2999,99	30
Da 3.000,00 a 9.999,99	48
Dal 10.000,00 a 19.999,99	60
Da 20.000,00 a 39.999,99	72
da 40.000,00	84

Per le rateazioni di importo superiore a euro 30.000,00 l'istanza deve essere corredata dalla polizza fideiussoria a garanzia del debito, per l'importo doppio rispetto al debito da rateizzare.

In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.

Articolo 6

Effetti della Definizione Agevolata

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di massimo tre, anche non consecutive, di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In caso di inefficacia riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. Relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Sono compresi nella definizione agevolata i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7

Istruttoria

Il Comune comunica ai contribuenti che hanno presentato l'istanza di definizione agevolata l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 5.

Articolo 8

Sospensione termini

A seguito della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

Il Comune relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui agli articoli 1, 2 e 3, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 9

Informazioni sul trattamento dei dati

Il Comune di Sanluri nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti nell'ambito del procedimento, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di gestire la procedura in oggetto, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza dei concorrenti.

Il conferimento dei dati di cui alla presente procedura è obbligatorio ed il loro mancato inserimento comporterà l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa.

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.).

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ai sensi dell'art. 43, comma 2, TUEL da parte degli amministratori dell'Ente, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D.lgs. 33/2013.

I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.

Per l'esercizio dei diritti e per qualsiasi altra informazione, ogni concorrente può rivolgersi al servizio tributi dell'Area Economica Finanziaria Responsabile, Dott.ssa Anna Maria Frau, all'indirizzo e-mail: protocollo@pec.comune.sanluri.su.it.

Sanluri, li 14/04/2026

Il Responsabile dell'Area
Dr.ssa Anna Maria Frau